

COMUNE CHIAVARI

OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 14, C. 1, LETT. F) e C. 1-BIS, D.LGS. N. 33/2013
(DICHIARAZIONI REDDITI E STATO PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI DELL'ENTE).

ANALISI QUESTIONE

- La norma sopra richiamata obbligava gli enti pubblici alla pubblicazione di una lunga serie di dati reddituali in merito ai propri dirigenti, come ad esempio le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, le copie delle dichiarazioni dei redditi e le variazioni della situazione patrimoniale intercorsa nell'anno precedente (con una serie di stringenti obblighi anche a carico dei propri familiari - parenti entro il secondo grado)
- Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 20 del 2019. Con successiva deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019 l'ANAC è nuovamente intervenuta sulla questione sembrando prescrivere ugualmente la pubblicazione.
- E' quindi necessario per il Comune di Chiavari procedere alla pubblicazione di tali dati per i dirigenti in servizio presso l'ente?

RISPOSTA

La Corte, nella sentenza richiamata, ha evidenziato che nel caso in esame si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Gli aspetti di maggiore criticità presi in esame dalla Corte hanno riguardato sia la possibile violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia la violazione dei principi che disciplinano la diffusione dei dati personali.

Senza bisogno di analizzare qui nel dettaglio il ragionamento effettuato dalla Suprema Corte (per ovvi motivi di spazio), basti citare una sintesi del dispositivo in base al quale l'onere di pubblicazione in questione risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, segnatamente quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Sulla base di ciò l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati

di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Successivamente l'ANAC, con deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, è tornata sull'argomento e, anziché limitarsi all'applicazione della sentenza, ha ritenuto di dover ridefinire l'ambito applicativo della norma, nonostante la Corte abbia precisato che tale compito fosse rimesso al legislatore.

Nel testo del provvedimento dell'ANAC, si legge: *“il fatto che la Corte richiami una norma del d.lgs. 165/2001 come parametro unico di riferimento per graduare gli incarichi dirigenziali, non permette di escludere che la normativa, nei termini indicati dalla Corte, possa essere applicabile anche alle amministrazioni non statali ma anzi, proprio da una lettura complessiva della sentenza, si deve ritenere che anche queste ultime siano ricomprese nell'ambito di applicazione della disciplina.”*

Prosegue inoltre: *“In relazione a quanto sopra, pertanto, ad avviso dell'Autorità, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. Le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'Autorità 241/2017” (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”).*

Riguardo ai titolari delle posizioni organizzative viene inoltre affermato: *“Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquies dell'art. 14, la sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessità della posizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella delibera 241/2017. Così, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvercano, resta esclusa l'applicazione della sola lett. f).”*

Calando quanto sopra indicato nella realtà del Comune di Chiavari, dove non esiste una suddivisione in fasce o categorie del comparto dirigenziale come avviene in Enti

territoriali molto più grandi, si può affermare che tale obbligo di pubblicazione, anche nella interpretazione molto restrittiva dell’Autorità, possa non trovare luogo.

Inoltre, l’eventuale pubblicazione, soprattutto sul fronte del trattamento dei dati personali, potrebbe generare l’insorgere di situazioni di contenzioso. Le pubbliche amministrazioni, infatti, sono tenute a pubblicare esclusivamente le informazioni personali che derivino da **obblighi di legge** (art. 7-bis, decreto legislativo 33/2013). Poiché la norma che prescrive la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi propri e dei familiari, con la sentenza n.20/2019, è stata dichiarata incostituzionale, tale adempimento rimane privo di ogni previsione che ne legittimi la pubblicazione. Né può intendersi che la deliberazione n.596 del 26 giugno 2019, pur se finalizzata alla sistematizzazione della materia, possa rientrare tra “le specifiche previsioni di legge o regolamento” richiamate dal richiamato articolo 7-bis.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra indicato, pertanto, la linea del Comune di Chiavari, nel rispetto di quanto indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 2019, ritiene di non dover procedere, per i propri dirigenti, alla pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi, dei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, *et similia*, previsti dall’art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 33/2013.